



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.P.R.S. n. 2143 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;
- VISTO il D.P.R.S. n. 2806 del 19.06.2020 con il quale è stato confermato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ed ii., su una area denominata “**Area archeologica di Monte Pietraperciata**”, individuata nel nel territorio del Comune di Centuripe (EN);
- ACCERTATO che la predetta area, censita al Catasto del Comune di Centuripe (EN) al Foglio nr. 81 con p.lle 172, 173, 174, 175, 169 (q.p.), 170 (q.p.), 171 (q.p.), 185 (q.p.), 186 (q.p.), 187 (q.p.), 188 (q.p.) così come evidenziata con campitura di colore giallo nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, riveste interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'art.10 comma 3, lett. a) del menzionato D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e dell' art. 2 della L.R. nr. 80 dell'1.08.1977 in quanto rappresenta un complesso rupestre composto da strutture ipogee naturali che custodiscono importanti documenti di arte rupestre preistorica, primi rinvenuti nell'area della Sicilia centro orientale tra cui elementi figurativi ad asterisco e stelliformi di origine antropomorfa di cui non si esclude un significato simbolico astrale, databili in un periodo tra l'Eneolitico e il Bronzo antico. Tale insediamento si colloca all'interno di un ambito territoriale nel quale sono emerse significative testimonianze del popolamento preistorico, dal Neolitico all'Eneolitico fino al Bronzo antico. A valle del costone roccioso sono emersi macinelli in pietra lavica e di ceramica del Bronzo antico, dell'Eneolitico tardo, coevi ai materiali raccolti nel corso di vecchie esplorazioni di superficie, attualmente esposti nel Museo archeologico di Centuripe, oltre a una significativa quantità di industria litica, realizzata su basalto, quarzite, selce, diaspro che documentano la presenza di un insediamento preistorico. Sporadici frammenti di età storica indicano anche una frequentazione del Monte Pietraperciata in età ellenistica

e imperiale;

- RITENUTO necessario definire un'area di rispetto al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità del bene culturale sopra individuato, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, dettando particolari prescrizioni, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., sull'area censita al Catasto del Comune di Centuripe (EN) al Foglio nr. 81 con p.lle 13, 181, 182, 183, 456, 164, 176, 177, 178, 168, 184, 169 (q.p.), 170 (q.p.), 171 (q.p.), 185 (q.p.), 186 (q.p.), 187 (q.p.), 188 (q.p.) così come evidenziata con campitura di colore rosa nell'allegata planimetria;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. nr. 42/04 e della L.R. n. 80/77 l'area archeologica sopra individuata in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, l'area denominata **“Area archeologica di Monte Pietraperciata”**, individuata nel territorio del Comune di Centuripe (EN), censita al Catasto del Comune di Centuripe (EN) al Foglio nr. 81 con p.lle 172, 173, 174, 175, 169 (q.p.), 170 (q.p.), 171 (q.p.), 185 (q.p.), 186 (q.p.), 187 (q.p.), 188 (q.p.) così come evidenziata con campitura di colore giallo nell'allegata planimetria, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., è dichiarata di interesse archeologico particolarmente importante, in quanto individuata fra i beni elencati all'art. 10 comma 3, lett. a) del D.Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L. R. nr. 80/77 e resta, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi;
- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dell'area di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. nr. 42/04, è fatto divieto di adibirla ad usi non compatibili con il suo carattere archeologico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione.
- Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.
- ART. 3) Al fine di garantire le condizioni di prospettiva, luce, decoro e cornice ambientale del bene tutelato, l'area censita al Catasto del Comune di Centuripe (EN) al Foglio nr. 81 con p.lle 13, 181, 182, 183, 456, 164, 176, 177, 178, 168, 184, 169 (q.p.), 170 (q.p.), 171 (q.p.), 185 (q.p.), 186 (q.p.), 187 (q.p.), 188 (q.p.), così come evidenziata con campitura di colore rosa nell'allegata planimetria, resta sottoposta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. nr. 42/04 alle seguenti prescrizioni:
- ogni trasformazione o progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro degli immobili esistenti nell'area nonché ogni opera edilizia che comporti trasformazione (anche recinzione) degli immobili e delle aree tutelate deve essere sottoposta all'esame della Soprintendenza BB.CC.AA. competente per la preventiva autorizzazione. In tal caso la medesima Soprintendenza ha facoltà di eseguire o predisporre preventivi saggi esplorativi;
 - è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni che abbiano un indice di fabbricabilità superiore a mc 0.02 per metro quadrato di superficie, altezza

superiore ai metri 4,00 misurata a valle della costruzione a partire dalla quota naturale del terreno. I relativi progetti dovranno essere sottoposti all'esame della competente Soprintendenza per il preventivo nulla osta. In tal caso la medesima Soprintendenza ha facoltà di eseguire o predisporre preventivi saggi esplorativi;

- è fatto divieto di aprire cave per il prelevamento di pietra o sbancamenti di qualsiasi genere;
- è fatto divieto di effettuare installazioni industriali o simili;
- è fatto divieto di realizzare discariche e depositi di rifiuti;
- è fatto divieto di eseguire scavi e scassi di qualsiasi genere e di eseguire colture agricole con l'uso di mezzi meccanici che comportino il raggiungimento di una profondità superiore a 40 cm senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza;
- è fatto divieto di modifica degli ordinamenti culturali in atto senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza;

ART. 4) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART. 5) La relazione tecnica, l'elenco ditte proprietarie, la documentazione catastale e la documentazione fotografica fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso l'Ufficio del Territorio–Servizio Pubblicità Immobiliare competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Centuripe (EN), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 6) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21.

ART. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, nonché ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 21 settembre 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to Sergio Alessandro